

n.R.G. 594/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 marzo 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 594/2022 promossa da

Parte_1, elettivamente domiciliato in Cassino, Corso della Repubblica n. 128, presso lo studio dell'Avv. Sandro SALERA che lo rappresenta e difende come da procura in atti

- *ricorrente*

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio LEGGIERO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale XVIII Dicembre n. 76 come da procura in atti

- *resistente*

Oggetto: impugnativa di licenziamento per giusta causa

Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.3.2022 e ritualmente notificato, **Parte_1** ha esposto di avere lavorato dal 29.11.2017 alle dipendenze della società **Controparte_1** presso la sede operativa di **Pt_2** con mansioni di autista; di avere beneficiato in corso di rapporto dei permessi ex L. n. 104 del 1992, art. 33, per prestare assistenza al padre disabile **Persona_1**; di avere ricevuto dall'azienda, in data 9.12.2021, una contestazione disciplinare per avere omesso di prestare assistenza al proprio genitore nelle giornate di fruizione dei permessi ex L. n. 104 del 1992 del 22, 27 e 29 novembre 2021; di avere presentato le proprie giustificazioni orali in data 16.12.2021; di essere stato licenziato per giusta causa con lettera datata 17.12.2021; di avere impugnato il recesso con raccomandata del 12.1.2022, offrendo le sue prestazioni lavorative.

2. Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che nelle giornate di cui alla contestazione disciplinare, così come in tutte le altre giornate in cui ha usufruito dei permessi ex L. n. 104 del 1992 nel corso del rapporto di lavoro, ha sempre prestato assistenza al padre nella propria abitazione, presso la quale per l'occasione veniva condotto e permaneva il genitore; che l'assistenza veniva prestata per tutta la fascia oraria corrispondente al turno di lavoro del ricorrente, salvo brevi assenze; che la società, sul presupposto che il genitore disabile non conviveva con il ricorrente, aveva erroneamente desunto dal report investigativo dell'agenzia incaricata che il lavoratore non si era recato nei giorni in questione a prestare assistenza al proprio genitore; che, secondo la giurisprudenza consolidata, non costituiscono fruizione abusiva dei permessi ex L. n. 104 del 1992 brevi pause o momentanei allontanamenti del lavoratore dal luogo di assistenza del familiare disabile, configurandosi abuso solo quando i permessi siano fruiti con modalità implicanti il totale disinteresse per il disabile assistito e la loro destinazione al soddisfacimento di esigenze esclusivamente personali del lavoratore; che nella specie non sussistono per quanto sopra gli estremi dell'abuso.

3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*In via principale, accertata e dichiarata la invalidità e/o illegittimità del licenziamento intimato a carico del ricorrente, ordinare alla Società la reintegrazione del sig. **Parte_1** nel posto di lavoro con risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto maturata e maturanda dalla data del recesso fino alla effettiva reintegrazione, con versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge e per contratto, ovvero al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello*

dell'effettiva reintegrazione nel limite massimo di trentasei mensilità della retribuzione globale di fatto, con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali se dovuti; con interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge su tutte le somme dovute.

Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, CPA ed IVA come per legge”.

4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società *Controparte_I* chiedendo in via preliminare di dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda e nel merito di rigettarlo.

5. Parte convenuta ha eccepito, in rito, che la domanda è indeterminata perché nel ricorso non risultano specificati gli elementi per la quantificazione dell'indennità risarcitoria richiesta; quanto al merito, ha dedotto che nei giorni di cui alla contestazione disciplinare il ricorrente non ha mai assistito il padre disabile e neppure lo ha condotto presso la propria abitazione per assisterlo, come risulta dalla relazione investigativa, redatta sulla base dell'osservazione condotta dalle ore 00.00 del giorno 22.11.2021 sino al mattino del 23.11.2021, dalle ore 00.00 del 27.11.2021 sino al mattino del 28.11.2021 e dalle ore 00.00 del 29.11.2021 sino al mattino del 30.11.2021, mediante appostamento fisso h 24 di due autovetture, una presso l'abitazione del Sig. *Persona_I* e l'altra presso l'abitazione del ricorrente; che il ricorrente ha abusato dei permessi ex L. n. 104 del 1992, in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che degli obblighi di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e 2015 c.c., integrando con la propria condotta la giusta causa di licenziamento; che, in ogni caso, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, non può trovare ingresso la tutela reintegratoria, in assenza della presupposto della “insussistenza del fatto contestato”.

6. La causa, istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova per testi, previa concessione alle parti di un termine per note difensive, è stata decisa all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 marzo 2024 come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società convenuta con lettera del 17.12.2021 (doc. 4 prod. *Pt_I* per i fatti di cui alla contestazione disciplinare del 9.12.2021 (doc. 2 prod. *Pt_I* , consistenti nell'aver abusato della fruizione dei permessi ex L. n. 104 del 1992, art. 33, per l'assistenza al padre disabile, nelle giornate del 22, 27 e 29 novembre 2021.

8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo si desumono con sufficiente chiarezza *causa petendi e petitum*, a nulla rilevando che non siano stati analiticamente specificati i parametri per la quantificazione dell'indennità risarcitoria. Si rammenta che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, restando irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici (Cass. civ. 8.2.2011, n. 3126).

9. Passando all'esame del merito, secondo quanto si legge nella contestazione disciplinare, nelle giornate del 22, 27 e 29 novembre 2021 il ricorrente, anziché prestare assistenza al genitore disabile non convivente, *Persona_1*, avrebbe utilizzato i permessi concessi dall'azienda *Org_1* del 1992 per proprie esigenze personali, svolgendo le diverse attività analiticamente descritte nella lettera di contestazione – in particolare, si sarebbe recato in più occasioni presso due bar di Sant'Elia Fiumerapido e presso un deposito di ceramiche, avrebbe fatto acquisti presso il mercato rionale dello stesso Comune e accompagnato la figlia a scuola – così ponendo in essere un abuso del diritto.

10. Il lavoratore sia in sede di giustificazioni rese oralmente (cfr. verbale audizione sub. doc. 3 prod. *Pt_1* sia nel ricorso, pur confermando le attività descritte nel report, ha affermato che, nei giorni indicati nella contestazione ha condotto il padre disabile presso la propria abitazione in Via Pecorile n. 35, Sant'Elia Fiumerapido, per prestargli assistenza, allontanandosi dalla propria abitazione solo per brevi periodi per svolgere le attività descritte nella contestazione disciplinare, restando così per la maggior parte del tempo a disposizione del genitore per assisterlo.

11. Tali affermazioni sono però smentite dalla relazione investigativa dell'agenzia *Org_2* incaricata dalla società convenuta (doc. 9) e dalle deposizioni testimoniali degli investigatori che hanno condotto l'osservazione.

12. Sul punto si impone una precisazione. All'udienza del 27.2.2023 il difensore di parte ricorrente ha prodotto il certificato di residenza e lo stato di famiglia del padre disabile del ricorrente, *Per_1* [...], nato il 6.11.1942 e residente in Sant'Elia Fiumerapido, Via Fiume Cappelle n. 2, e il certificato

di residenza dell'omonimo *Persona_1*, come il primo residente in Sant'Elia Fiumerapido, ma nato il 20.7.1942 e residente in Via Forca D'Acero n. 1670. Dalla relazione investigativa risulta che uno dei due appostamenti è stato effettuato presso l'abitazione del sig. *Persona_1* residente in Via Forca D'Acero n. 1670 (cfr. pag. 2), per un errore di persona ritenuto dagli investigatori il padre del ricorrente, ma in realtà un omonimo del tutto estraneo alla vicenda per cui è causa. Ne discende che le risultanze del report investigativo relative all'osservazione condotta presso tale abitazione non possono essere in alcun modo valorizzate.

13. Tanto chiarito, ritiene tuttavia questo giudice che le risultanze del report relative all'osservazione condotta dagli investigatori appostati presso l'abitazione del ricorrente, in Sant'Elia Fiumerapido, Via Pecorile n. 35, unitamente alle dichiarazioni dei testi adottati da parte resistente, siano sufficienti a smentire radicalmente la prospettazione dell'attore, e cioè che nei giorni 22, 27 e 29 novembre 2021 il sig. *Persona_1*, padre disabile del ricorrente, si trovava presso l'abitazione del figlio, dove sarebbe stato condotto per essere assistito da quest'ultimo.

14. Secondo quanto riportato nella relazione, il giorno 22.11.2021 il ricorrente alle ore 8.10 si è recato presso il bar *Org_3*”, permanendovi per un'ora, per poi fare rientro a bordo del suo veicolo Ford presso la propria abitazione. Alle ore 13.05 una donna si è allontanata dall'abitazione a bordo della Ford, per poi fare rientro a casa alle ore 14.50. Nel pomeriggio, il ricorrente si è recato due volte presso il deposito di *Controparte_2*”, una prima volta verso le ore 15.00, trattenendosi circa per cinque minuti e una seconda volta verso le ore 17.15, trattenendosi per circa due ore, facendo infine rientro verso le 19.00 presso la propria abitazione.

15. Il giorno 27.11.2021 il ricorrente si è nuovamente recato, verso le 8.30, presso il bar *Org_3* [...] e, verso le 9.45, presso il deposito di *CP_2* *CP_2*”, restandovi cinque minuti, per poi ritornare al bar, dove si è trattenuto una decina di minuti a giocare a carte. Successivamente, il ricorrente si è recato a fare acquisti presso il mercato rionale ed è poi rientrato a casa senza più uscire. Intorno alle ore 17.00 è invece uscita dall'abitazione a bordo della Ford la medesima donna del giorno precedente.

16. Il giorno 29.11.2021 il ricorrente verso le 7.30 ha accompagnato la figlia a scuola presso l'Istituto *Org_4*. Alle ore 8.10, lasciata la figlia a scuola, si è recato presso un bar tabacchi dove si è trattenuto una quarantina di minuti per giocare alle *slot machine*, per poi dirigersi verso uno sportello

bancomat della banca *Orga* per un prelievo, ritornando poi presso il tabacchi a giocare alle *slot machine*. Alle ore 9.30 il ricorrente è rientrato nella propria abitazione.

17. Le condotte descritte, con corredo fotografico a supporto, sono state ammesse dallo stesso ricorrente in sede di audizione difensiva. Proprio tale circostanza, unitamente alla conferma proveniente in sede testimoniale dagli stessi investigatori che hanno svolto l'attività di osservazione, rendono irrilevante la deduzione della difesa ricorrente in merito alla mancata indicazione nella relazione investigativa dei nominativi degli investigatori. In disparte il rilievo che nella prima pagina della relazione sono indicati gli estremi del provvedimento prefettizio che ha autorizzato la *Org_2* allo svolgimento dell'attività investigativa e che su ogni pagina della stessa risulta apposta e leggibile la firma di *CP_3*, sentito come teste (*"Sono l'investigatore privato che ha effettuato gli appostamenti insieme ad altri colleghi"*), può ritenersi sufficiente, ai fini della prova dell'effettiva partecipazione all'attività investigativa e delle modalità di svolgimento della stessa da parte di *Parte_3* e *Tes_1*, quanto dichiarato dagli stessi come testimoni, come si avrà modo di illustrare di seguito. Va peraltro rilevato, quanto agli asseriti profili di inutilizzabilità della relazione invocati dalla difesa ricorrente, che la norma di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2, secondo cui *"I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati"*, è stata abrogata dal D.Lgs. n. 101 del 2018 che, con l'art. 2, nel riprodurre il contenuto di detta norma, ha però introdotto la clausola di salvezza del rinvio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 cit., art. 160 bis, introdotto con la medesima novella, ai sensi del quale *"La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali"*, con la conseguenza che, in difetto di un espresso divieto di acquisizione probatoria e di sanzione di inutilizzabilità ad opera di norme processuali, anche i documenti formati in violazione delle norme sul trattamento dei dati personali possono ritualmente avere ingresso nel processo civile ed essere valutati secondo il libero apprezzamento del giudice, il quale di volta in volta deciderà se valorizzarne la valenza rappresentativa a prescindere dalla illiceità della formazione del dato e del suo trattamento, atteso che nel codice di rito civile, a differenza che in quello di procedura penale, non è espressamente prevista la categoria giuridica della "inutilizzabilità" della prova o di un atto processuale.

18. Ciò chiarito e passando all'esame delle risultanze istruttorie, va innanzitutto rilevato che la deposizione del teste *CP_3*, per le ragioni esposte sopra, è priva di rilevanza probatoria per

quanto concerne l'osservazione condotta presso l'abitazione del sig. *Persona_1*, omonimo del padre del ricorrente, ma può essere pienamente valorizzata nella parte in cui vengono riferite le modalità con cui è stato effettuato l'appostamento presso l'abitazione del ricorrente in Via Pecorile n. 35: *“Abbiamo iniziato l'attività di appostamento presso l'abitazione del ricorrente e quella del padre, come facciamo di routine in questo tipo di indagini, alle ore 20.00 del 21.11.2021, proseguito per tutto il 22, staccando alle ore 6.00 del 23. Allo stesso modo e con gli stessi orari abbiamo proceduto per gli altri due giorni del 27 e del 29 (inizio la sera prima e termine la mattina del giorno dopo di quello di osservazione)...Avevamo dei turni...Siamo stati in cinque ad effettuare l'attività. L'osservazione è stata continua anche nell'alternanza dei turni. Quando vi era necessità di allontanarsi, ad esempio per bisogni fisiologici, l'operatore attendeva il sostituto. Si cambia anche auto e l'osservazione è stata effettuata da due punti”*.

19. I testi *Parte_3* e *Tes_1* hanno effettuato l'appostamento presso l'abitazione del ricorrente, dandosi il cambio tra loro, così da coprire l'intero arco temporale riferito dal teste *CP_3*, vale a dire il periodo che va dalla sera precedente alle tre giornate indicate nella contestazione disciplinare fino alla mattina successiva a ciascuna di tali giornate.

20. Sulle modalità dell'appostamento condotto in prima persona presso l'abitazione di Via Pecorile n. 35 il teste *Parte_3* ha dichiarato: *“Ho condotto l'osservazione presso l'abitazione del ricorrente nei giorni 22, 27 e 29 novembre 2021. La mia attività di osservazione iniziava il giorno prima dei tre giorni indicati sopra alle ore 20.00 e terminava alle ore 20.00 dei giorni di cui alla contestazione (22, 27 e 29) quando mi dava il cambio il mio collega, tale *Tes_1*. Io andavo via quando arrivava il collega. Sono sempre rimasto appostato presso l'abitazione del ricorrente...Io ero appostato vicinissimo alla abitazione del ricorrente, a circa 50 metri. L'osservazione era effettuata a vista”*. Il collega *Tes_1* ha dichiarato: *“Confermo che ho condotto attività di osservazione presso l'abitazione del ricorrente in via Pecorile 35 Sant'Elia Fiumerapido nelle giornate del 22.11.2021, 27.11.2021 e 29.11.2021. Il mio appostamento iniziava intorno alle ore 19.50/19.55. Sono rimasto in appostamento fino alla mattina del giorno successivo, e precisamente fino alle 7.30/8.00...Quando iniziavo l'appostamento davo il cambio a *Parte_3*. Nelle fasce orarie in cui ho effettuato l'appostamento non mi sono mai allontanato dall'abitazione del ricorrente. Ho effettuato l'osservazione a circa 30/40 metri di distanza ad occhio, senza usare strumenti. Durante gli appostamenti ero solo”*.

21. Dalle convergenti dichiarazioni dei tre testi di parte resistente emerge che l'osservazione presso l'abitazione del ricorrente in Via Pecorile n. 35 è stata condotta a distanza ravvicinata e senza soluzione di continuità mediante un appostamento protrattosi dalle ore 20.00 del giorno precedente alle giornate in contestazione – come indicato anche nella relazione investigativa – sino alle ore 7.30/8.00 della mattina successiva a tali giornate: il sig. *Parte_3* è rimasto appostato fino alle ore 20.00 dei giorni 22, 27 e 29, quando gli ha dato il cambio il sig. *Tes_*, restando in appostamento fino alla mattina successiva.

22. Quanto ai risultati dell'osservazione, il teste *Parte_3* ha riferito: *“Ho sempre visto il ricorrente da solo. L’ho visto in tutti e tre i giorni indicati. Confermo integralmente quanto riportato nella relazione investigativa in relazione alle tre giornate sopra indicate. Io ho visto entrare e uscire nella abitazione del ricorrente unicamente lo stesso ricorrente e la moglie...La prima volta che ho visto uscire il ricorrente è stato alle 8.00 di mattina del 22 novembre 2021”*. Il teste *Tes_* ha dichiarato: *“Sono rimasto in appostamento fino alla mattina del giorno successivo, e precisamente fino alle 7.30/8.00. In questo lasso di tempo, se non erro il 23 e il 30, ho visto il ricorrente uscire da solo da casa tra le 4.00 e le 5.00 di notte. Non l’ho visto rientrare. Il 27 non l’ho visto né entrare né uscire”*.

23. Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi di parte resistente e, in particolare, di quanto riferito da *Parte_3* e *Tes_* in merito a come è stato effettuato l'appostamento presso l'abitazione del ricorrente e a quanto è stato dagli stessi rilevato *de visu*. Le dichiarazioni sono precise e non contraddittorie, anche nei riferimenti temporali, si riscontrano a vicenda, sono coerenti con il report e non sono smentite da elementi di segno contrario emersi in istruttoria. Le dichiarazioni rese dai testi adottati dalla parte ricorrente non sono idonee ad evidenziare aspetti di inverosimiglianza o di incoerenza di quanto riferito dagli investigatori. Il teste *Testimone_2* ha dichiarato di non essere a conoscenza delle circostanze oggetto dei capitoli ammessi. Il teste *Testimone_3*, barbiere della famiglia del ricorrente, ha dichiarato, per quanto di interesse: *“Sono il barbiere della famiglia del ricorrente...Sul cap. v della memoria, posso dire che quando vado a casa del sig. *Parte_1* tutti i lunedì mattina trovo già lì il padre. Quindi se i giorni che mi si leggono sub cap. v della memoria sono di lunedì posso confermare. Io trovo il padre del ricorrente già a casa di quest'ultimo i lunedì in cui vado a fargli la barba, perché il padre del ricorrente ha difficoltà motorie. Io vado il lunedì mattina nel range temporale dalle 8.30 alle 9.30”*. Tale dichiarazione non è idonea a smentire quanto specificamente riferito dagli investigatori. Il barbiere di famiglia, riferendo ad oltre un anno di distanza dai fatti per cui è causa, si è limitato ad affermare genericamente di recarsi tutti i lunedì mattina presso l'abitazione del ricorrente, nella fascia oraria tra le 8.30 e le 9.30, per fare la barba al

sig. *Persona_1* e di trovarlo sempre già lì. La circostanza viene però riferita ad un arco temporale di ampiezza indeterminata, non delimitato dal teste, con la conseguenza che non può trarsene senz'altro il convincimento, a confutazione dei ben più circostanziati rilievi riferiti dai testi di controparte, che anche i giorni 22 e 29 novembre 2021, entrambi cadenti di lunedì, il barbiere – che su tali giornate non è stato in grado di riferire nello specifico – fosse presente nell'abitazione del ricorrente e vi trovasse già il padre. A tutto voler concedere, quanto dichiarato dal sig. *Tes_3* non potrebbe comunque riguardare la giornata del 27 novembre, un sabato. L'abuso dei permessi ex L. n. 104 del 1992, art. 33, infatti, anche se limitato ad una sola giornata – peraltro nella specie con la completa pretermissione dell'attività di assistenza al disabile – può costituire grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. idonea a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

24. Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza sull'abuso del diritto nella fruizione di tali permessi. La Suprema Corte ha chiarito che l'assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della L. n. 104 del 1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari. Al contrario, nessun elemento testuale e logico della norma consente di attribuire al beneficio una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al disabile né tanto meno consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore e dalla coscienza sociale come meritevoli di superiore tutela (Cass. civ. 16.6.2021, n. 17102; Cass. civ. 13.9.2016, n. 17968).

25. Orbene, come emerso dal report investigativo e dall'istruttoria testimoniale, nelle giornate del 22, 27 e 29 novembre 2021, in cui il ricorrente era assente dal lavoro per la fruizione dei permessi ex L. n. 104 del 1992, contrariamente a quanto affermato in sede di giustificazioni orali nell'ambito del procedimento disciplinare e a quanto dedotto in ricorso, il lavoratore non ha mai condotto presso la propria abitazione il padre disabile per prestargli assistenza: nessuno degli investigatori appostati nelle vicinanze dell'abitazione ha visto mai il sig. *Parte_1* condurre il sig. *Persona_1* presso la propria abitazione o riaccomparlo a casa. Gli unici soggetti che gli investigatori appostati hanno visto entrare ed uscire dall'abitazione in Via Pecorile n. 35 nelle tre giornate in questione, compresa

la sera precedente (dalle ore 20.00) e la mattina successiva (fino alle ore 7.30/8.00) a tali giornate, sono stati il ricorrente e una donna, presumibilmente la moglie. Poiché, per ammissione del ricorrente e come indicato nel report investigativo, nelle tre giornate in questione lo stesso è rimasto quasi tutto il tempo nella propria abitazione, salvo allontanarsi per brevi periodi per svolgere le attività indicate nella relazione e confermate dal lavoratore (recarsi al bar, al negozio di ceramiche, al mercato rionale, ad accompagnare la figlia a scuola), deve concludersi che il ricorrente ha completamente omesso l'assistenza al genitore disabile, con lui non convivente, ma residente in Via Fiume Cappelle n. 2, e comunque in quei giorni non presente nell'abitazione del figlio. I permessi sono stati dunque utilizzati dal ricorrente per finalità totalmente estranee a quella di assistenza al soggetto disabile per la quale gli stessi sono stati previsti dal legislatore, con correlativo sacrificio delle esigenze organizzative datoriali. È stata dunque del tutto obliterata la relazione causale del permesso con la finalità di assistenza al disabile, in grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente irreparabile lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro, avuto riguardo all'aspettativa di futuri puntuali adempimenti del lavoratore. La sussistenza della giusta causa del licenziamento impone il rigetto del ricorso.

26. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, avuto riguardo alla entità dell'attività difensiva svolta in tali fasi).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a corrispondere alla società convenuta le spese di giudizio che liquida in euro 6.852,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.

Cassino, data del deposito telematico

Il Giudice
Raffaele Iannucci